



COMUNE DI CALTIGNAGA

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 13/12/2023

**OGGETTO APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024/2026**

L'anno **2023** il giorno **13** del mese di **Dicembre** alle ore 19.00 nella sala del Consiglio, previa convocazione notificata nei termini di legge, sono stati convocati in seduta Ordinaria di prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Pietro Antonio MIGLIO	SI	Gabriele SANTIN	SI
Lorenza BELLINI	NO	Michele CIRCOSTA	SI
Franca VALSESIA	SI	Enrico GALLINA	SI
Valentina GHISELLI	SI	Carlo PECI	SI
Ilaria TISTI	SI		
Paolo COLOMBO	SI		
Claudio FABRIS	SI		

Presenti : 10 Assenti : 1

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Francesco LELLA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Pietro Antonio MIGLIO.

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024/2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”*;

Richiamato l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita:

“1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. ...OMISSIS.....

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.”;

Richiamato, inoltre, l'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in base al quale *“Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli*

allegati entro il 15 novembre di ogni anno, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Contabilità.”;

Visto il principio contabile applicato della programmazione Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e, in particolare, il paragrafo 8;

Visto il D.M. 29/08/2018 di aggiornamento, tra l'altro, del principio contabile applicato concernente la programmazione per adeguare la disciplina del DUP al D.Lgs. 50/2016;

Rilevato che il predetto D.M. ha, altresì, aggiornato il punto 8.2. del predetto principio contabile applicato prevedendo/consentendo agli enti locali l'inserimento nel DUP di tutti gli strumenti di programmazione previsti dal legislatore nazionale, regionale e provinciale *“Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni. Si fa riferimento, ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della spesa di cui all'art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007. Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP. “;*

In particolare, si richiamano i termini previsti per l'approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche dall'articolo 5, comma 5, del decreto MIT n. 14 del 16 gennaio 2018 concernente Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali: *“Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma.....”;*

Visto, altresì, il D.M. 25/07/2023 di ulteriore aggiornamento, tra l'altro, del principio contabile applicato concernente la programmazione;

Preso altresì atto che i recenti aggiornamenti del principio contabile applicato alla programmazione hanno riguardato in particolare il contenuto minimo della sezione operativa 2 ed in particolare hanno disposto che il contenuto minimo medesimo sia così definito e costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;*
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;*
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;*
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;*
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;*
- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;*
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;*
- h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;*
- i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali al programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016;*
- i-bis) dalla programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in conformità al programma biennale di forniture e servizi di cui all'articolo 21, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016;*
- j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;*
- k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;*

Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 che, con riferimento agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, prevede una versione semplificata del Documento Unico di programmazione così come meglio precisato nel punto 8.4 dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Visto il DUP semplificato 2024/2026, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 27/07/2023 e successivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.09.2023;

Rilevato che il predetto documento è stato approvato in assenza del Bilancio di Previsione 2024/2026;

Rilevato quindi che, in concomitanza con l'approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026, si rende necessario approvare la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP), al fine di renderlo coerente con le previsioni inserite nello schema di Bilancio 2024/2026;

Dato atto che, sulla base delle sopra riportate indicazioni di legge, è stata predisposta la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 35 in data 20.11.2023 avente per oggetto "Approvazione schema nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026";

Considerato che tutti gli Assessorati ed i Responsabili di Servizio sono stati coinvolti nella predisposizione del DUP e che lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica al momento vigenti.

Considerato che, nella sopra citata deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 20/11/2023, si stabiliva di presentare al Consiglio Comunale, in conformità alle modalità previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 per le conseguenti deliberazioni;

Rilevato che sulla nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, di cui alla già citata deliberazione di giunta comunale n. 35 del 20/11/23, il Revisore dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente (Allegato 2);

Vista la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024/2026 (Allegato 1)

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2024/2026;

Visti il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. quale normativa di riferimento per gli Enti Locali;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Statuto dell'ente;

Visti i pareri ed attestazioni di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Sentito l'intervento del Sindaco, il quale fa presente che il documento sottoposto all'approvazione del Consiglio, così come il bilancio tecnico, è stato redatto senza avere certezza delle entrate derivate e invita la responsabile dell'area finanziaria a descrivere più approfonditamente la questione;

La votazione si svolge palesemente, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 10

Consiglieri FAVOREVOLI: 7

Consiglieri CONTRARI: 0

Consiglieri ASTENUTI: 3 (Circosta, Gallina, Peci)

DELIBERA

1. Di fare proprie le premesse del presente provvedimento che qui si intendono integralmente riportate e approvate;
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 170, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. ed in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione 4/1 al D.Lgs n. 118/2011e s.m.i., per le motivazioni indicate in premessa nel presente atto, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) semplificato 2024/2026, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale Allegato 1.

3. Di dare espressamente atto che, con l'approvazione precedente, si intendono approvati anche tutti gli atti programmatici acclusi nella sezione operativa parte seconda o le loro modifiche/integrazioni il programma triennale delle forniture e servizi. Quanto detto se le approvazioni non sono intervenute in precedenza con appositi atti deliberativi; in tal caso gli atti di programmazione sono acclusi alla sezione in questione nel rispetto di quanto stabilito nei principi contabili.

SUCCESSIVAMENTE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 10

Consiglieri FAVOREVOLI: 7

Consiglieri CONTRARI: 0

Consiglieri ASTENUTI: 3 (Circosta, Gallina, Peci)

DELIBERA

Di approvare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023** / **33**

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziario - Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024/2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario - Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/12/2023

Il Responsabile di Settore
Volpi Spagnolini Franca

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/12/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
Volpi Spagnolini Franca

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
PIETRO ANTONIO MIGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FRANCESCO LELLA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caltignaga. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LELLA FRANCESCO in data 05/01/2024
pietro antonio miglio in data 05/01/2024



COMUNE DI CALTIGNAGA

Provincia di Novara

DELIBERA DI CONSIGLIO

n. 29 del 13/12/2023

OGGETTO APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
: PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024/2026

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che la predetta deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e vi è rimasta esposta per quindici giorni consecutivi dal 15/01/2024 al 30/01/2024;

- è divenuta esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 134

() terzo comma del TUEL 18/08/2000 n. 267 il

(X) quarto comma del TUEL 18/08/2000 n. 267 il 13/12/2023

Il Segretario Comunale

Dott. Francesco LELLA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caltignaga. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LELLA FRANCESCO in data 30/05/2024